



approfondimenti

TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA CON SCADENZA IN UN GIORNO FERIALE

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 129 del 14.5.2020, ha chiarito che l'art. 7 com. 1 lett. h) del D.L. 70/1011, secondo cui possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione finanziaria "che scadono il sabato o in un giorno festivo", non si applica in relazione all'obbligo di emissione della fattura, sia essa analogica o elettronica.

Non differibilità del termine

Come chiarito dall'Agenzia, l'agevolazione che consente di differire gli adempimenti qualora il relativo termine scada in un giorno festivo è applicabile nel caso in cui questi debbano essere posti in essere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Secondo quanto sottolineato dall'Agenzia, **tale agevolazione, quindi, non opera in materia di invio della fattura, in ragione del fatto che la fattura è destinata ad un soggetto, "la controparte contrattuale", diverso dall'Amministrazione finanziaria e per il quale la tempestiva ricezione del documento assume rilevanza ai fini della detrazione dell'IVA.**

Profili sanzionatori

Si ricorda che qualora la trasmissione della fattura avvenga oltre i termini previsti dall'art 21 com. 4 del DPR 633/72, il documento dovrà considerarsi emesso in ritardo, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del Dlgs n. 471/97, ovvero:

- tra il 90% e il 180% dell'IVA relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00;
- da 250,00 a 2.000,00 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta, poiché l'emissione è avvenuta entro il termine di liquidazione del tributo;
- tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250,00 a 2.000,00, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Le sanzioni da pagare possono essere ridotte tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**.

Brescia, 30 luglio 2020

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it